



DELIBERAZIONE COMMISSARIALE N° 4 DEL 13/02/2012

OGGETTO: modifica del Regolamento stralcio dell'attività di pesca sportiva della Riserva Naturale Regionale Laghi Lungo e Ripasottile approvato con Delibera Commissariale n. 2 del 26/01/2012

Estensore:	Paolo BELLEZZA	_____
Responsabile del Procedimento:	Girolamo Enrico BERTI	_____
Direttore:	Girolamo Enrico BERTI	_____

Si attesta la regolarità tecnica della presente Deliberazione Commissariale ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi dell'art.49 e 151 c. 4 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

LA RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICO-FINANZIARIA
(Patrizia Stazi)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto segretario attesta che la presente Deliberazione verrà affissa all'albo on-line del sito istituzionale dell'Ente il giorno 15/02/2012 e che vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
Rieti, li 15/02/2012

IL SEGRETARIO - DIRETTORE
(Girolamo Enrico Berti)

OGGETTO: modifica del Regolamento stralcio dell'attività di pesca sportiva della Riserva Naturale Regionale Laghi Lungo e Ripasottile approvato con Delibera Commissariale n. 2 del 26/01/2012

Il commissario straordinario

VISTA la Legge Regionale 17 giugno 1985 n. 94 , con la quale veniva istituita la Riserva Naturale dei laghi Lungo e Ripasottile nei Comuni: di Rieti, Cantalice, Colli sul Velino, Contigliano, Poggio Bustone, Rivodutri. ;

VISTA la Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e ss.mm.ii., che detta le norme in materia di aree naturali protette regionali, secondo le disposizioni della Legge 6 dicembre 1991, n. 394 e ss.mm.ii.;

VISTO che nella Piana Reatina ricadono le seguenti aree di protezione speciale ai sensi della Direttiva 92/43/CE: ZPS IT 6020005 Monti Reatini, SIC IT6020012 piana di S. Vittorino- Sorgenti del Peschiera, ZPS IT6020013 Gole del Velino, SIC IT6020010 lago di Ventina, sottoposto a specifiche misure di conservazione previste dalle Direttive 92/43/C.E.E. e 79/409/C.E.E., quest'ultima modificata dalla Direttiva 2009/147/C.E.E., individuato negli elenchi pubblicati rispettivamente con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 30 marzo 2009 e 19 giugno 2009;

VISTA la Legge Regionale 7 dicembre 1990 n. 87, recante "Norme per la tutela del patrimonio ittico e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne del Lazio";

VISTA la Deliberazione della G.R. del 23 febbraio 1993 n. 1101 relativa alla classificazione delle acque interne della Regione Lazio ai fini dell'esercizio della pesca;

VISTO l'art. 11. della Legge Regionale 17 giugno 1985 n. 94 Istitutiva della Riserva dei Laghi Lungo e Ripasottile, ed in particolare il comma 1, lett. c) che consente di esercitare all'interno della Riserva i diritti di pesca con le modalità che verranno indicate nel regolamento di attuazione;

CONSIDERATO che la Regione Lazio, con l'emanazione della L.R. n. 87/90, nell'ambito delle funzioni ad essa trasferite a norma dell'art. 100 del DPR 24 luglio 1977, n. 616, ha inteso disciplinare l'esercizio della pesca nelle acque interne della Regione e l'esercizio delle attività ad essa connesse secondo i principi di tutela, conservazione ed incremento del patrimonio ittico, nonché di protezione e di razionale gestione degli ambienti acquatici, al fine di garantire anche lo sviluppo delle attività ittiche e di acquacoltura e la valorizzazione dei relativi prodotti;

VISTO l'art. 6 comma 5 della Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e ss.mm.ii., nel quale si stabilisce che nel caso di siti e zone ricadenti, anche parzialmente, nel perimetro delle aree naturali protette, così come classificate ai sensi dell'art. 5 della medesima Legge, le specifiche misure di conservazione integrano i Piani e i Regolamenti di cui agli artt. 26 e 27;

VISTO l'art. 38 della Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 "Norme in materia di aree naturali protette regionali" come sostituito dall'art 2, comma 12, L.R. 2 aprile 2003.

CONSIDERATO che a seguito della nota nostro prot. 2742 del 15/11/2011 della Direzione Regionale Ambiente Area Conservazione Natura e Foreste si stanno avviando le procedure per la redazione del Piano di Assetto così come previsto dall'art. 26 L.R. 29/97 e del regolamento art. 27 L.R. 29/97;

RITENUTO che nelle more dell'approvazione del piano e del regolamento è necessario regolare al meglio l'attività di pesca sportiva all'interno della Riserva, rendendosi opportuno provvedere alla redazione di un regolamento stralcio dell'attività di pesca sportiva nelle acque superficiali della Riserva.

RILEVATO che i laghi Lungo e Ripasottile sono interessati da diritti esclusivi di pesca, di proprietà della Società 2M Ittica Sas, per cui la Regione Lazio, con propria deliberazione della G.R. n. 1101/93 già richiamata, ha classificato i due invasi come acque principali;

ATTESO che detta attività ad oggi non risulta regolamentata, per cui il titolare, nel rispetto della classificazione delle acque dei due invasi da parte della Regione Lazio di cui alla D.G.R. sopra richiamata, nonché degli attrezzi consentiti, può esercitare la pesca senza ulteriori limitazioni sebbene detti diritti ricadano all'interno di un'area naturale protetta;

DATO ATTO che la Società 2M Ittica ha concesso in affitto i diritti esclusivi di pesca alla Riserva Naturale mediante stipula di apposito contratto;

CONSIDERATO che nei corsi d'acqua e nei bacini insistenti all'interno dell'area protetta in parola è consentita la pesca dilettantistica, sportiva e professionale, reputandosi necessario regolamentare l'attività alieutica con contestuale eliminazione dell'attività di pesca professionale per le motivazioni su esposte;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 20, comma 5, L.R. 29/97 la predetta attività di pesca sportiva può costituire un'importante forma di autofinanziamento dell'area protetta, che attraverso un sistema di permessi possa realizzare un'attività compatibile con l'ecosistema ed economicamente vantaggiosa i cui proventi possano afferire al bilancio dell'ente;

CONSIDERATO che nelle more dell'adozione del Piano di Assetto e del regolamento generale della Riserva Naturale ai sensi degli artt. 26 e 27 L.R. 29/97, l'Ente ha ritenuto opportuno, per i motivi di cui sopra, approvare con Delibera Commissariale n. 2 del 26/01/2012 un regolamento stralcio che consenta un sistema virtuoso di autofinanziamento volto a garantire un elevato standard di conservazione del sito;

CONSIDERATI gli incontri tenuti tra la Provincia di Rieti, Settore VI – Servizio Caccia e Pesca e questa Amministrazione, con l'obiettivo di addivenire ad una convenzione per il

miglioramento della fruibilità dei luoghi di pesca, con particolare attenzione rivolta ai diversamente abili e al fine di rendere più efficace la sorveglianza sull'attività alieutica tramite la collaborazione tra gli organi di controllo dei due Enti;

DELIBERA

Che le premesse sono parti integranti e sostanziali del presente atto;

DI MODIFICARE la lettera b) del comma 1 dell'art. 4 del Regolamento stralcio dell'attività di pesca sportiva della Riserva naturale Regionale Laghi Lungo e Ripasottile" approvato con Deliberazione Commissariale n. 2 del 26/01/2012, nel seguente modo:

“ b) Laghi:

1. permesso giornaliero nativi o residenti nei Comuni della Riserva Naturale: €5,00
2. permesso giornaliero non nativi e non residenti nei Comuni della Riserva Naturale: €10,00
3. permesso settimanale nativi o residenti nei Comuni della Riserva Naturale: €15,00
4. permesso settimanale non nativi e non residenti nei Comuni della Riserva Naturale: €30,00
5. permesso carp-fishing No-kill per due giorni per l'annualità 2012:
 - pescatori nativi o residenti nei Comuni della Riserva Naturale: €20,00
 - non nativi e non residenti nei Comuni della Riserva Naturale: €40,00 ”

DI MODIFICARE il comma 8 dell'art. 4 del Regolamento stralcio dell'attività di pesca sportiva della Riserva naturale Regionale Laghi Lungo e Ripasottile" approvato con Deliberazione Commissariale n. 2 del 26/01/2012, eliminando il periodo:

“I permessi giornalieri, al termine della giornata di pesca, vanno consegnati in appositi luoghi che saranno indicati dall'Ente gestore. Il permesso carp-fishing va restituito, terminato il periodo di validità, negli appositi luoghi che saranno indicati dall'Ente gestore.”

e sostituendolo con il seguente periodo:

“Ogni pescatore, ad esclusione di chi effettua l'attività alieutica con tecniche No-kill, deve consegnare i permessi giornalieri e settimanali, terminato il periodo di validità, presso la sede della Riserva Naturale a Rieti in via Alessandro Manzoni n. 10, durante gli orari di apertura degli uffici, o in appositi luoghi che saranno indicati dall'Ente gestore.”

DI DEMANDARE a successivo provvedimento tutte le misure di gestione e disciplina relative ai corsi d'acqua, compreso il canale della Vargara, presenti nel Regolamento stralcio dell'attività di

pesca sportiva della Riserva naturale Regionale Laghi Lungo e Ripasottile” approvato con Deliberazione Commissariale n. 2 del 26/01/2012.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(GUIDO ZAPPAVIGNA)

IL SEGRETARIO
(GIROLAMO ENRICO BERTI)